

**CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI L'AQUILA  
PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

al sensi degli artt. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000, n.274, e del D.M. 26 marzo 2001

**PREMESSO**

che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell' art. 224<sup>1</sup>bis del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell' art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D. L. 30.12.2005 N. 272 convertito con legge 21.02. 2006 n. 49, il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che, a norma dell'art. 186, comma 9 bis del Nuovo Codice della Strada, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 28.08.2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un' attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l' Ente Comunale presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del **dott. Giovanni Novelli Presidente del Tribunale di L'Aquila**, giusta la delega ex lege di cui in premessa,

e

il Comune di L'Aquila, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, **on. dott. Massimo Cialente** il quale interviene in nome e per conto dell'Ente rappresentato,

si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART.1

Al sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, è consentita la prestazione di lavoro presso il Comune di L'Aquila fino a un massimo di 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità. L'attività non retribuita resa in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

manutenzione verde pubblico, viabilità e beni patrimoniali, supporto ai servizi sociali, assistenza e vigilanza presso edifici comunali, con particolare riferimento all'attività di portineria e di movimentazione di corrispondenza tra uffici e merci varie, collaborazione nella gestione degli archivi.

#### ART.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### ART.3

L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: "tutti i Responsabili dei Servizi e il Segretario Generale". L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi inizialmente indicati.

#### ART.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

## ART. 5

E' fatto divieto all' Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell' Ente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché relativa alla responsabilità civile verso i terzi.

## ART.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

## ART.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell' Ente.

## ART.8


La presente convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della stipula della stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

L'Aquila, il **18 MAG. 2011**

Il Presidente del Tribunale di L'Aquila

(dott. GIOVANNI NOVELLI)



Il Sindaco

(on. dott. MASSIMO ZAPPALÀ)

